

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO CON CONTESTUALI ISTANZA CAUTELARE

E DOMANDA DI RISARCIMENTO

in favore della **COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE**, in persona del Presidente in carica, ing. Sandro Plano, con sede in Bussoleno (To), via Trattenero n.15, p.iva/96032090019, così come da Deliberazione n. 69 delli 6 luglio 2011 della Giunta Esecutiva, nonché dei

omissis (seguono i nomi di 24 privati, coltivatori e proprietari)

tutti rappresentati e difesi, come da procure a margine e in calce, dall'Avv. Vincenzo Enrichens e dall'Avv. Domenico Fragapane (c.f. FRG DNC 68E03 L219R), ed elettivamente domiciliati presso il secondo a Torino in corso Galileo Ferraris n.14; l'Avv. Fragapane dichiara che, ove consentito, comunicazioni e notificazioni potranno essere effettuate al seguente numero di telefax: 011 4407774; l'Avv. Fragapane dichiara inoltre che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: domenicofragapane@pec.ordineavvocatitorino.it;

CONTRO

il **PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO**,

E NEI CONFRONTI DE

la società **LTF – LYON TURIN FERROVIARIE**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DE

la **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DE

il **COMUNE DI CHIOMONTE**, in persona del Sindaco *p.t.*;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE,

dell'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Torino, n. Gab. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub., datata 22 giugno 2011, non notificata, con cui il Prefetto

della Provincia di Torino ha ordinato l'assegnazione nella disponibilità delle Forze di Polizia, in relazione alle esigenze funzionali alla tutela del cantiere della galleria geognostica in località "La Maddalena" di Chiomonte, del piazzale antistante il Museo Archeologico di Chiomonte e dell'area circostante l'azienda vitivinicola ivi ubicata ed ha altresì vietato l'ingresso e lo stazionamento nelle anzidette aree a chiunque, nonché la circolazione, in Comune di Chiomonte, nella SP 233 tratto compreso fra la SS24 e via dell'Avanà, via dell'Avanà tutta, via Roma tutta, nonché in Comune di Giaglione nella strada per Frazione San Rocco dall'abitato di Giaglione all'intersezione con la A32, allo sbocco della Galleria "Giaglione" sul viadotto "Clarea" della stessa A32, consentendo unicamente l'accesso **singolarmente e disgiuntamente ai proprietari frontisti e agli addetti all'azienda vitivinicola adiacente al Museo;**

NONCHE', OVE OCCORRA, E PER QUANTO DI RAGIONE

degli atti antecedenti e/o comunque presupposti, preordinati, connessi e conseguenti al provvedimento summenzionato, ivi comprese, ove occorra, le "relazioni della Questura di Torino", i verbali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché i verbali delle riunioni di coordinamento delle forze di polizia, la nota del Questore di Torino Cat A4/11/GAB del 18 giugno 2011, la nota del Questore di Torino Cat A4/GAB del 17 giugno 2011, il verbale della riunione di coordinamento delle forze dell'ordine del 21 giugno 2011, tutti ivi così menzionati e non meglio noti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti proprietari e/o affittuari di aree ricomprese nel perimetro di territorio dei Comuni di Chiomonte e di Giaglione "assegnat[o] nelle disponibilità delle forze di polizia" con la oppugnata ordinanza, ovvero proprietari e/o affittuari di aziende agricole e/o terreni il cui accesso è unicamente possibile tramite le strade e le vie indicate dalla Ordinanza prefettizia anzidetta, ed interdette alla libera circolazione.

L'Ordinanza prefettizia datata 22 giugno 2011, non notificata ad alcuno dei ricorrenti, ha assegnato alla disponibilità delle Forze di Polizia una vasta area su cui insistono i terreni di proprietà dei ricorrenti, ecc., ed ha espresso il

divieto di accesso ai proprietari e/o affittuari medesimi, precisando che eventuali deroghe all'applicazione dell'Ordinanza saranno autorizzate unicamente dal Questore di Torino.

L'anzidetta Ordinanza ha decorrenza dal 27 giugno 2011 ed avrà vigore fino al 31 luglio 2011, e comunque “*fino al venir meno delle preminenti esigenze di pubblico interesse*”.

Gli ordini e i divieti del Prefetto di Torino contenuti nel provvedimento di cui sopra non trovano il proprio fondamento giuridico in alcuno dei presupposti voluti dalla legge, poiché insussistenti sono le ragioni di urgenza, nonché i motivi di ordine pubblico che dovrebbero presiedere alla legittima emanazione dell'Ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art.2 del TULPS approvato con RD 18.6.1931 n.773.

Taluni degli attuali ricorrenti sono stati raggiunti, antecedentemente all'ordinanza prefettizia oggi impugnata, dall'avviso di occupazione temporanea (ex art.17 Testo Unico sulle espropriazioni) di aree, loro notificato su iniziativa della società LTF – LYON TURIN FERROVIARIE, al dichiarato fine di espletare attività di cantiere, ecc., finalizzata alla realizzazione della Galleria di Chiomonte, propedeutica alla realizzazione del tracciato della linea ferroviaria TAV, e tale provvedimento è stato impugnato, unitamente ad altri atti, avanti codesto Tribunale Amministrativo con ricorso (n. 854/2011) tuttora pendente avanti la Prima Sezione.

Giova, in ogni caso, rammentare, ai fini della miglior comprensione della assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, quanto segue.

In data 29 gennaio 2001 venne sottoscritto un accordo tra lo Stato italiano e quello francese avente ad oggetto un nuovo collegamento ferroviario tra Torino e Lione, la cui entrata in funzione dovrebbe aver luogo alla data di saturazione delle infrastrutture ferroviarie esistenti (art.1).

Nel settembre 2001 venne costituita la società Lyon Turin Ferroviaire (LTF), organo promotore e soggetto attuatore dell'opera, costituito dai due gestori delle infrastrutture ferroviarie, italiana RFI e francese RFF.

In data 7 marzo 2003 LTF depositò un progetto preliminare della tratta italiana

della parte comune italo-francese della linea ferroviaria, progetto successivamente approvato, con prescrizioni, in data 5 dicembre 2003, dal CIPE.

L'anzidetto progetto ha subito nel tempo molteplici adeguamenti, con successive ipotesi di tracciato, e **tuttora non è conosciuto l'effettivo ed esatto percorso, in territorio italiano, dell'opera.**

In ogni caso, nell'ambito del progetto preliminare dell'anzidetta tratta italiana del collegamento, era previsto il progetto di tunnel-cunicolo esplorativo dell'opera, di tal che, senza alcun specifico confronto con gli enti interessati, esso venne autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in data 7 agosto 2003, con provvedimento n.19395 SP, e, in data 26 luglio 2004, LTF indisse gara di appalto per la realizzazione dell'anzidetto cunicolo esplorativo, **cosiddetto di Venaus**, prevedendosi di realizzarlo *in loco*.

Il tunnel era previsto con ingresso a Venaus e sarebbe dovuto correre parallelo al tunnel di base, secondo il tracciato del tunnel di base all'epoca previsto, anch'esso con ingresso a Venaus e uscita in territorio francese.

Ancora, successivamente, l'intera opera, in data 29 giugno 2006, **venne espunta - a seguito di convergenti valutazioni espresse dal cosiddetto tavolo politico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dal novero delle infrastrutture previste dalla legge 21 dicembre 2001 n.443 (cosiddetta Legge Obiettivo).**

Inoltre, a conferma di tale statuizione, con richiesta di finanziamento alla Unione Europea, in data 17 luglio 2007, il progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, approvato dal CIPE con deliberazione n.113 del 2003, **era stato espunto dall'ambito applicativo della anzidetta legge n.443/2001 e ricondotto nell'alveo delle procedure ordinarie ex art.81 del DPR n.616/1977.**

Ulteriore conferma di tale espunzione è derivata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4482 delli 23.8.2007 **che dichiarò improcedibile il ricorso in appello proposto dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia per cessata materia del contendere sul presupposto che l'anzidetto progetto di realizzazione della linea ferroviaria fosse stato stralciato dall'ambito**

applicativo della legge n.443/2001.

Ancora, successivamente, nel luglio 2007, venne presentata all'Unione Europea domanda di finanziamento della linea ferroviaria per la parte comune francese ed italiana.

In tale circostanza il progetto per il quale venne richiesto il finanziamento prevede un tunnel di base, con uscita a Chiomonte, **e, conseguentemente, venne di fatto abbandonato il progetto di tunnel esplorativo geognostico di Venaus**, posto sul lato sinistro del fiume Dora, **mentre si evidenziò l'ipotesi di altro tunnel esplorativo geognostico, indicando l'ingresso a Chiomonte, località Colombera, sul lato sinistro del fiume Dora.**

In data 19 febbraio 2008, la Commissione dell'Unione Europea decise l'ammissibilità del finanziamento dell'opera, ma, successivamente, e più precisamente in data 5 dicembre 2008, all'atto della pubblicazione della decisione di concessione del finanziamento, comparve una modifica strutturale del progetto a seguito di integrazioni documentali, dalle quali **emerse che l'uscita del tunnel di base era prevista a Susa anziché a Chiomonte e, prima ancora, a Venaus e che la localizzazione del Cunicolo esplorativo era trasferita dalla località Colombera alla località La Maddalena, in territorio di Chiomonte.**

Per quanto concerne, più specificamente, l'opera oggetto dell'attuale ricorso, in data 17 maggio 2010, senza alcuna precedente disamina, menzione e/o valutazione, il soggetto attuatore LTF ha depositato, ai fini della valutazione di impatto ambientale, il progetto del tunnel esplorativo (detto, appunto, de La Maddalena), quale progetto definitivo, qualificato dallo stesso soggetto attuatore **progetto in variante di quello di Venaus.**

Successivamente, per quanto è dato conoscere ai ricorrenti si sarebbe tenuta una **sessione, in data 6 luglio 2010, della Conferenza dei Servizi, in sede istruttoria, prevista dagli artt.165 e seguenti del Dlgs 12.4.2006 n.163** (di quanto emerso nell'ambito dell'anzidetta Conferenza dei Servizi, degli effettivi partecipanti e degli esiti della stessa **i ricorrenti non sono a conoscenza**) e contestualmente la Comunità Montana ed il Comune di Giaglione hanno fatto pervenire alla Regione Piemonte, a ciò sollecitate dalla Regione stessa, proprie

osservazioni con le quali hanno espresso **il proprio motivato dissenso all'opera.**

Più in particolare, la Comunità Montana, con proprie note delli 14 luglio 2010, ha rilevato l'illegittimità della procedura seguita, tanto con riferimento alla realizzazione dell'opera principale, quanto con riferimento all'opera cosiddetta propedeutica.

Dette osservazioni hanno censurato l'adesione alla norma speciale introdotta con la legge 443/2001, applicabile **solo alle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche; la sottrazione successiva delle opere stesse alle procedure anzidette**, secondo quanto emerge dai documenti summenzionati; nonché **il successivo reinserimento *de facto* delle opere in questione nelle procedure della legge obiettivo, senza che sia dato conoscere uno specifico provvedimento *ad hoc* in tal senso.**

Inoltre, le Osservazioni della Comunità Montana hanno individuato, con puntualità, i costi delle opere del tutto sproporzionati rispetto ai benefici postulati, gli effettivi flussi di traffico, i profili della sicurezza delle gallerie e, l'impatto ambientale sulla salute dei cittadini, gli effetti urbanistici, sull'agricoltura, sul paesaggio e sulle opere archeologiche della Val Susa.

Il Comune di Giaglione, in data 29 giugno 2010, ha proposto proprie osservazioni con cui ha insistito sugli aspetti idrogeologici, sulla circolazione delle acque sotterranee e l'impatto sulle sorgenti, sulla scarsità dei dati a disposizione dei progettisti, sulla gestione dell'emergenza idrica, sul monitoraggio delle acque sotterranee, sul cantiere e sito di deposito, il quale rischierebbe di interrompere la viabilità tra Chiomonte e Giaglione, sul sito di interesse comunitario Boscaglie di Tasso di Giaglione, sul posizionamento del cantiere, sulle ingenti quantità di materiale di scavo da stoccare.

In data 10 agosto 2010 LTF ha pubblicato integrazioni all'anzidetto progetto definitivo, mentre con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte delli 7 ottobre 2010 n.54, **la Regione Piemonte ha espresso un proprio assenso, subordinatamente però all'adempimento di ben 125 (centoventicinque) richieste di modificazione ed integrazione del progetto stesso.**

In data 29 ottobre 2010, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA VAS ha espresso il proprio parere relativo all'anzidetto progetto definitivo, anch'essa proponendo importanti e numerosi prescrizioni.

Infine, in data 18 novembre 2010 con deliberazione n.86, il CIPE ha approvato il progetto subordinatamente all'adempimento di n.128 prescrizioni e n.3 raccomandazioni.

A far data dal 1° giugno 2011 taluni proprietari di aree adiacenti ai luoghi ove presumibilmente dovrebbe insistere il cantiere di avvio dell'opera summenzionata (il tunnel geognostico) hanno ricevuto Comunicazione, resa ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR n.327/2001, dalla società LTF – LYON TURIN FERROVIARIE, avente ad oggetto: *“occupazione temporanea delle aree occorrenti per l’installazione di cantiere necessario per l’esecuzione di cunicolo esplorativo di ‘La Maddalena’ in variante in Comune di Chiomonte”*. Quanto sopra, in quanto individuati come proprietari o comunque titolari di diritti reali sulle aree che ci si propone *ex adverso* di occupare.

Nessuna procedura espropriativa risulta essere stata avviata nei confronti di alcuni dei suddetti proprietari per la localizzazione e la realizzazione del cantiere e dell'opera stessa.

Contestualmente è stata notificata ai medesimi proprietari la Deliberazione in data 18 novembre 2010 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, relativa al programma delle infrastrutture strategiche - *Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione: Cunicolo esplorativo de La Maddalena. Approvazione progetto definitivo e finanziamento (deliberazione n.86/2010)*, avente per oggetto *l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.167, comma 5 del D.Lgs n.163/2006, nonché ai sensi dell’art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001, del progetto definitivo del Cunicolo esplorativo de La Maddalena del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione.*

L'opera assentita con la Deliberazione indicata, unitamente alle vicende relative alla redazione e successiva approvazione del progetto preliminare del tunnel di base dell'opera ferroviaria Torino-Lione tratto italiano, **è stata sinora oggetto di profondo dissenso da parte di collettività locali, cittadini, enti della Valle Susa ed associazioni ambientaliste**, anzitutto a causa del forte impatto

ambientale che dette opere comporterebbero, tanto nella fase di realizzazione, prevista per un periodo di oltre un ventennio, quanto nella fase di assetto definitivo delle linee, che sconvolgerebbe l'intero territorio della valle.

Numerosissimi sono gli studi, gli approfondimenti e le valutazioni **relative all'ambiente, all'assetto del territorio, alla salute degli abitanti, che da circa un decennio sono stati condotti** per analizzare e descrivere gli aspetti anzidetti, di cui si darà conto, all'occorrenza, al Tribunale.

Il contrasto all'anzidetta opera propedeutica, di per sé di notevolissimo impatto sul territorio, è pertanto assai profondo nelle collettività locali interessate.

In ogni caso al di là degli atti sopra menzionati i ricorrenti non sono stati messi in condizione di conoscere nessuno degli atti e dei provvedimenti presupposti, preordinati, ecc.ra, della procedura volta alla realizzazione dell'opera qui avversata.

Con riguardo alle motivazioni tecniche, ambientali, di impatto sulla salute dei cittadini, economiche, ed in ogni caso ed indipendentemente da esse, con riguardo al profilo strettamente giuridico, i provvedimenti impugnati sono, a parere dei ricorrenti, illegittimi e gravemente lesivi.

Anche la preannunciata occupazione delle aree asseritamente “*occorrenti per l'installazione di cantiere necessario per l'esecuzione di cunicolo esplorativo di 'La Maddalena' in variante in Comune di Chiomonte*” è viziata, in sé ed in via derivata dalla illegittimità degli atti presupposti, ed è parimenti lesiva delle ragioni dei ricorrenti medesimi avanti Codesto Tribunale, taluni dei quali hanno pertanto impugnato, con il ricordato ricorso pendente avanti codesto TAR (n. 854/2011), i relativi atti, in quanto gravemente illegittimi e lesivi delle relative ragioni dominicali e di affittuari coltivatori diretti.

A maggior ragione l'ordinanza prefettizia indicata in epigrafe è del tutto sfornita dei presupposti di legge, non solo sotto il profilo di merito, ma anche sotto il profilo delle procedure adottate, ed è parimenti carente delle declamate e presupposte necessarie ragioni di urgenza e di ordine pubblico.

L'ordinanza in questione, non notificata, ma la cui operatività è iniziata *manu militari* in data 27 giugno 2011, è fonte di pregiudizio grave ed irreparabile alle attività economiche e di vita di tutti i proprietari e/o affittuari suindicati,

rendendo impossibile la circolazione e il raggiungimento delle proprietà di ciascuno di essi.

Inoltre, consta che le aree limitrofe alle proprietà indicate dall'ordinanza in questione e tra esse il Museo Archeologico della Maddalena, nonché l'attigua azienda vitivinicola, siano state occupate e precluse all'utilizzo loro proprio dalle forze di polizia, nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

Di tal che non solo ai proprietari frontisti, nonché agli altri proprietari i cui fondi possono essere unicamente raggiunti dalle vie indicate nell'ordinanza prefettizia, ma anche a un numero indeterminato di fondi attigui, in ogni caso tra essi quelli su cui insiste il Museo Archeologico de La Maddalena ed alle aziende vitivinicole ivi presenti è non solo precluso l'accesso in radice, ma tutti si sono visti occupare senza titolo da LTF, nonché dalle forze di polizia incaricate dell'esecuzione dell'ordinanza prefettizia, i propri anzidetti fondi.

Quanto sopra, per un tempo e una durata potenzialmente indeterminata, non essendo credibile che nell'attuale situazione di contrasto in ordine all'esecuzione della linea ferroviaria TAV possa essere limitata al 31 luglio p.v. l'operatività dell'ordinanza in questione.

Altrettanto dicasi per la ricorrente Comunità Montana, che è *in loco* proprietaria di una importante cantina sociale (trattasi di proprietà superficiaria, destinata a durare sino al 2 settembre 2018, con possibile rinnovo sino al 2 settembre 2043), ed ha stipulato più convenzioni per la gestione, conduzione e manutenzione dei propri vigneti.

I provvedimenti impugnati, di cui si chiede l'annullamento, previa assunzione di idonea misura cautelare e con l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi da tutti i ricorrenti, sono pertanto gravemente viziati alla luce dei seguenti

M O T I V I

I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O DI PRINCIPIO GENERALE (art. 2 R.D. 773/1931). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI. PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAZIONALITÀ. MOTIVAZIONE TAUTOLOGICA ED APPARENTE. ANCORA

VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 L. n. 241/1990). INCOMPETENZA. OMESSA E/O ARBITRARIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'oppugnata ordinanza prefettizia è motivata in rapporto ad asserite *“ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di carattere eccezionale e temporaneo”*.

In particolare, viene ivi evocata la necessità che *“le aree suindicate .. debbano rimanere nella disponibilità delle Forze di polizia, vietando, fino al venir meno delle preminenti esigenze di pubblico interesse, l'ingresso e lo stazionamento di persone, mezzi e cose estranei allo svolgimento delle previste attività connesse con l'apertura del cantiere”*.

Ne discende che l'ordinanza qui avversata rivela di ritenere lo “stato di necessità” (in senso sostanziale) come condizione che attualizza il generale obbligo giuridico dello Stato (e, per esso, delle pubbliche autorità) di provvedere ai bisogni della collettività; e dunque di ritenere detto stato quale fatto giustificatore di qualsiasi provvedimento della pubblica autorità, volto a farvi fronte.

Una siffatta concezione iperpaternalistica muove da presupposti però, a ben vedere, inaccettabili, più consoni allo stato di polizia che allo stato di diritto, giacché per essa i poteri dello Stato sarebbero tali e tanti quanti ne richiede il bene pubblico, mentre le leggi costruirebbero solo un limite esterno e negativo a questi poteri, con la conseguenza che, in caso di necessità, venendo a conflitto l'obbligo di provvedere al bene pubblico con l'obbligo di obbedire alle leggi, il primo, come quello istituzionale, prevarrebbe sul secondo.

Ma negli attuali Ordinamenti ispirati alla ideologia liberale, lo Stato e per esso le pubbliche autorità, hanno tanto di potere quanto ad esse ne attribuiscono le leggi e prima ancora la Costituzione, sicché l'azione della pubblica amministrazione non appare circoscritta dall'esterno ma limitata intrinsecamente.

Va quindi respinta, perché erronea, ogni inclinazione che muova dal presupposto di un generale potere dovere dello Stato di soddisfare comunque i c.d. bisogni pubblici e che conseguentemente sussista un generale potere della pubblica amministrazione di agire, anche senza previa autorizzazione

legislativa, per il soddisfacimento di quei bisogni, restando in questo modo giustificato ogni potere di ordinanza fondato *sic et simpliciter* sulla urgente necessità di provvedere (così, fra gli altri, G. U. RESCIGNO, voce *Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza (dir. cost. e ammin.)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XII, 98).

Nella specie, i provvedimenti "*indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica*", che il Prefetto ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 2 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nei casi di urgenza e grave necessità pubblica, appartengono alla categoria delle ordinanze "*extra ordinem*", le quali si caratterizzano per la loro immediata destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non superabili con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità; tuttavia, tali ordinanze devono conformarsi ai principi dell'ordinamento ed ai precetti costituzionali; devono avere efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l'urgenza che ne giustifica l'adozione; devono comportare il minor sacrificio possibile per i privati destinatari del provvedimento stesso; devono, infine, essere congruamente motivati (*cf*r Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 1994, n. 467; 28 marzo 1994, n. 291; 21 dicembre 1989, n. 930; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 6 maggio 2004, n. 772).

Nessuno dei requisiti suddetti possiede l'impugnata ordinanza. E valga il vero. La asserita "*urgenza*" come la "*grave necessità pubblica*" sono postulati dall'art. 2 R.D. n. 773/1931, ma nel caso in esame non trovano verun riscontro concreto.

Anzi, la sussistenza di tali presupposti è smentita nei fatti dallo stesso soggetto attuatore (LTF) che, con propria nota del 24 maggio 2011 prot. 325/EO/2/TEI/11, notificata nei primi giorni di giugno 2011 a parte dei proprietari interessati dalla apertura del cantiere, ha comunicato ai sensi dell'art. 17 cpv DPR n. 327/2001 l'avvenuta approvazione del progetto definitivo del cunicolo esplorativo *de quo*, con invito a prendere visione della relativa documentazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Contestualmente, LTF ha altresì reso noto agli interessati di voler procedere alla occupazione temporanea delle aree di ciascuno per la installazione del cantiere, ecc.

Prima dello scadere dei trenta giorni di cui dianzi, è sopravvenuta la ordinanza prefettizia qui impugnata – peraltro, non notificata personalmente a nessuno

dei ricorrenti, se non al presidente della Comunità Montana Val di Susa e Val Sangone – la quale muove da ragioni di urgenza e grave necessità che, viceversa, la società SLT aveva poco prima positivamente escluso, dando corso alla procedura ordinaria di occupazione non d’urgenza ma *temporanea*.

Secondo diritto, l’ordinanza dell’ordine di quella in discorso non è “necessitata” sol perché appare necessaria a chi la compie, né perché è prevista dall’ordinamento in circostanze eccezionali, ma in quanto è necessariamente derogatrice alla disciplina ordinaria: infatti, se per quella situazione alla quale si vuole dare regola esiste una norma apposita che attribuisce i poter sufficienti e necessari, l’organo agente deve usare di quei poteri e non altri, pena la illegittimità dell’ordinanza (C.d.S. – Sez. V, 7 aprile 1962, n. 291; Id., Sez. V, 4 marzo 1961, n. 78; Id., Sez. V, 25 ottobre 1957, n. 862; G. Prov. Amm., Bergamo, 13 maggio 1959, in *Rep. Foro It.*, 1961), e così facendo non agisce per necessità ma secondo le normali regole.

Il che val quanto dire che, giuridicamente, la necessità che condiziona l’esercizio del potere di ordinanza si qualifica come quello stato di fatto per cui è indispensabile derogare alle normali regole: ne discende, allora, che non basta “*che sia necessario provvedere in deroga al diritto ma deve essere anche urgente provvedere in deroga al diritto: infatti se urgenza non sussistesse non sarebbe neppure necessario provvedere in deroga al diritto ma al contrario la necessità non urgente del provvedere indurrebbe a provvedere secondo diritto, e cioè usando dei normali strumenti che l’ordinamento predispose per soddisfare a bisogni nuovi della collettività. Solo se la necessità è tale da non consentire di ricorrere ai normali strumenti di intervento, e cioè solo se è urgente, è ammissibile ricorrere al potere di ordinanza*” (RESCIGNO, *op. cit.*, 100).

L’urgenza – intesa come necessità urgente – è dunque esclusa già a monte dallo stesso soggetto attuatore, che non solo non ha avviato alcuna procedura di occupazione d’urgenza, ma piuttosto l’ordinario procedimento di occupazione temporanea, in seno al quale gli interessati sono ammessi a partecipare.

Dunque, nessuna urgenza attuale è nella specie ravvisabile.

Essa inoltre, e comunque, è immotivata in concreto, avendo il Prefetto ritenuto di potersi appagare, al riguardo, della mera ripetizione di formule astratte, e della evocazione di sconosciuti atti *lato sensu* “istruttori”, di cui nulla è dato

sapere, onde neppure si comprende per quali ragioni vi sarebbe stata un'urgente necessità di affrontare, attraverso lo strumento *extra ordinem* di cui trattasi, la fattispecie concreta.

Ancora, l'ordinanza in questione dovrebbe rientrare nel novero di quei provvedimenti prefettizi caratterizzati dalla immediata destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non superabili con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità.

Nella specie, se la situazione “*di emergenza*” era da individuare nello stazionamento, nell'area interessata, di “*gruppi di persone con tende ed altre masserizie*” che avrebbero avuto “*l'intento dichiarato di opporsi alla apertura del cantiere*”, non si comprende per quale ragione – difettando ogni motivazione sul punto – è stato ritenuto che la stessa situazione non potesse che affrontarsi in via straordinaria.

E infatti, è dalla stessa nozione di ‘esecutorietà’ degli atti e provvedimenti amministrativi (la cui esecuzione l'ordinanza prefettizia ha inteso favorire) che discende la piana e “normale” tutelabilità in via ordinaria della pretesa che vi è sottesa.

In altri termini, la pretesa allo sgombero dell'area occorrente per la realizzazione del cantiere – prescindendo, per un istante, dalla sua (il)legittimità – avrebbe potuto aver luogo *de plano*, senza brandire strumenti straordinari, attraverso i mezzi ed il personale di cui l'autorità può avvalersi, ivi compresa, in astratto, la forza pubblica.

Non si comprende, invero, la ragione della ritenuta necessità di ricorrere a provvedimenti *ex art. 2 R.D. n. 773/1931*: significativamente, sul punto, la oppugnata ordinanza tace del tutto.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare, per mera speculazione astratta, che nella fattispecie sussistessero ragioni di urgente necessità di provvedere, e di farlo attraverso mezzi straordinari stante la ritenuta inidoneità di quelli ordinari, il rimedio avrebbe al più dovuto ravvisarsi nella ordinanza sindacale *ex art 54 D. Lgs. n. 267/2000*.

Inoltre, la fattispecie concreta non può sussumersi nelle situazioni di carattere straordinario e imprevedibile: infatti, a differenza di quanto si legge nel preambolo della ordinanza, manifestazioni di dissenso erano presenti *in loco* da molto tempo prima di fine maggio 2011. E' invero da vent'anni che

l'opera di cui trattasi suscita forti resistenze in numerosi Comuni della Val di Susa e nella maggioranza dei cittadini che vi abitano. E' del 2005 il grave episodio di repressione *manu militari*, da parte di carabinieri e polizia di stato, del dissenso espresso nel presidio realizzato a Venaus (ove, come ricordato in narrativa, si prevedeva inizialmente di realizzare il tunnel geognostico propedeutico al tunnel di base).

Ne discende che, nella specie, tutto può dirsi tranne che il dissenso che il Prefetto ha inteso dissipare con l'ordinanza *de qua* fosse imprevedibile (vero essendo l'esatto contrario).

Il che individua un ulteriore elemento di illegittimità dell'oppugnato provvedimento: *cfr* Trib. Sup. Acque, 1° luglio 1986, n. 41, in *Rass. giur. Enel*, 1988, 833.

Quanto al requisito della efficacia limitata nel tempo, la oppugnata ordinanza si rivela contraddittoria: da un lato, afferma la necessità che *“le aree suindicate .. debbano rimanere nella disponibilità delle Forze di polizia, vietando, fino al venir meno delle preminenti esigenze di pubblico interesse, l'ingresso e lo stazionamento di persone, mezzi e cose estranei allo svolgimento delle previste attività connesse con l'apertura del cantiere”*, e dunque ravvisa una indeterminatezza temporale della stessa, che è confermata dalla previsione di un *“articolato dispositivo di forza pubblica, volto a consentire le attività previste ed a tutelare le maestranze”*; dall'altro, pone la data del 31 luglio 2011 come *dies ad quem*, salvo sua/e proroga/he *sine die* *“in caso di perdurante necessità delle prescrizioni adottate, in attuazione del principio di proporzionalità”*.

E' chiaro che la previsione di una data *“ultima”*, e ravvicinata rispetto alla forzosa immissione in possesso (un mese), è non solo inverosimile (rispetto al programmato intento di proteggere l'erigendo cantiere e le maestranze che vi opereranno dagli oppositori) ma chiaramente canzonatoria: un risibile omaggio ai principi (di durata limitata nel tempo, ecc.) sanciti dalla Corte costituzionale e ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della compatibilità minima con il dettato costituzionale delle ordinanze in parola.

Vero è che l'inciso sopra ricordato (*“fino al venir meno delle preminenti esigenze di pubblico interesse”*) tradisce il piano di durata dello strumento straordinario in parola, con il quale si è inteso gestire *sine die* le peculiarità

della fattispecie concreta.

Sul minor sacrificio possibile, si osserva.

L'oppugnata ordinanza prevede che sia consentito nell'area presidiata l'accesso "*singolarmente e disgiuntamente*" ai soli "*proprietari frontisti e agli addetti alla azienda vitivinicola adiacente al museo*".

Anche tale statuizione è aberrante: risultano anzitutto esclusi da ogni possibilità di accesso i proprietari non frontisti e coloro che possono raggiungere i propri fondi solo attraverso quelli occupati mercé l'ordinanza prefettizia. Restano poi esclusi da ogni possibilità di accesso gli affittuari coltivatori diretti. I titolari di diritti (reali o personali) diversi dal diritto di proprietà. E così pure ausiliari e collaboratori (salvo che si tratti degli addetti alla azienda vitivinicola adiacente al museo: posto che non sono gli unici coltivatori di fondi, tale distinguo si appalesa discriminante).

Ancora, la previsione – fra i beneficiati di cui trattasi – di ingressi solo scaglionati ("*singolarmente e disgiuntamente*"), oltre ad essere incomprensibile sul piano razionale, impedisce comunque di poter accedere se non uno per volta. Il che non pare lontanamente conciliabile con il declamato intento di imporre ai privati il "*minor sacrificio possibile*".

Sulla congruità della motivazione, essa pure difetta.

In primo luogo, in base all'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 s.m.i., "*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*".

Secondo la giurisprudenza, "*l'art. 3 della legge n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato (ex multis, T.A.R.*

Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6500; 18 gennaio 2005, n. 178) (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 896).

Nella specie, la motivazione della ordinanza prefettizia si basa su due ordini di elementi: “scienza personale” (rispetto alla quale si richiede un atto di fede: ad esempio, “nei prossimi giorni è previsto, da parte della società LTF e delle imprese appaltatrici, l’avvio della attività in quell’area per la recinzione e le ulteriori incombenze preliminari all’inizio dei lavori”; urge aprire il cantiere “in ragione degli impegni internazionali assunti”; ecc.), cripto (ad esempio: “numerose relazioni della Questura di Torino”; “esiti delle sedute del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”; “riunioni di coordinamento delle forze di polizia”; quotidiani scandaloallarmisti) e fonti per lo meno non del tutto prive di fisionomia (nota Questore di Torino cat. A4/11/Gab del 18 giugno 2011; nota Questore di Torino cat. A4/Gab del 17 giugno 2011), ma comunque di contenuto incerto e sconosciuto.

E’ però a tutti evidente che una siffatta “motivazione” *per relationem* è solo apparente, posto che, degli atti c.d. istruttori, solo due sono di fatto astrattamente identificabili (quelli per vero di minore spessore, che attengono, come pare, a valutazioni tecniche sulle misure da assumere) mentre degli altri praticamente nulla è palesato; ne discende che la lettera e la *ratio* dell’art. 3 della L. n. 241/1990 è già a tale stregua violata.

In ogni caso, il potere *extra ordinem* è un potere autorizzato ad alterare la normalità dei rapporti e della disciplina, e se del caso a porre limiti anche ai diritti costituzionalmente garantiti ma, non essendo un potere sottratto al sindacato giurisdizionale, deve essere sorretto da congrua ed esplicita motivazione: l’eccezionalità della misura postula adeguatezza di motivazione proprio per evitare che possa tradursi in arbitrio. In particolare, detta motivazione deve dimostrare, da un lato, che il grado di necessità (ovvero di urgente necessità) era tale costringere a derogare alle normali regole; dall’altro, che non è statuito nulla che non sia strettamente necessario al perseguimento del fine dettato da necessità.

Invero, e come esattamente evidenziato dal Supremo Consesso, l’obbligo motivazionale si estende “*lì dove è necessario per dare contezza gli interessati della intrinseca corrispondenza dell’esercizio del potere alle norme che ne presiedono l’adozione*”, stante lo stretto legame tra “*corretto esercizio dei*

poteri amministrativi ed esatta rappresentazione di tali vicende tale da far scaturire l'adesione dell'amministrato alla legittimazione del potere" (C.d.S. – Sez. IV, 8 aprile 1999, n. 538).

In particolare, la motivazione deve descrivere con chiarezza i fatti e le circostanze che abbiano determinato la situazione che si intende fronteggiare con il rimedio straordinario, e non limitarsi – come nella specie avvenuto - a riportare una mera *interpretazione* del contenuto degli atti richiamati (nel caso in esame, malamente).

A tale stregua, il provvedimento qui impugnato – privo di verificabile motivazione, apoditticamente incentrato sulla reiterata ripetizione di formule astratte, e dichiaratamente orientato ad agevolare atti gravemente illegittimi prescindendo totalmente da veruna considerazione sulle ragioni dominicali e di lavoro dei soggetti privati e pubblici controinteressati, e coinvolti – è non solo illegittimo, e gravemente lesivo per le ragioni dei ricorrenti, ma è del pari in contrasto frontale con i postulati dell'Ordinamento interno repubblicano, e con la fisionomia imposta dalla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O DI PRINCIPIO GENERALE. ERRORE. VIOLAZIONE DELLA LEGALITA' PROCEDIMENTALE. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 e 7 L. n. 241/1990). VIOLAZIONE ASSOLUTA DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Nella specie l'oppugnata ordinanza realizza, oltre il resto, una requisizione di aree.

Atteso quanto sopra, stante il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, il relativo potere avrebbe dovuto essere esercitato dal Presidente della Giunta Regionale e non dal Prefetto (G.B. VERBARI, voce *Requisizione (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, 914; N. CENTOFANTI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 2006, 666).

La giurisprudenza ha precisato la sequenza procedimentale, riconoscendo il diritto al giusto procedimento e ribadendo il diritto al contraddittorio, e ancora

richiedendo la preventiva redazione dello stato di consistenza. Ovviamente, con diritto dell'interessato di accedere al procedimento (C.d.S. – Sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 49).

Sulla base del verbale di consistenza deve essere determinata l'indennità dovuta al proprietario (P. VIRGA, *Diritto amministrativo – I principi*, vol. I, Milano, 2001, 391).

In base ai principi, “*l'indennità di requisizione cui il proprietario ha diritto deve [...] essere determinata dalla stessa autorità che dispone la requisizione, alla stregua dei valori correnti, e deve esser corrisposta al più presto, salvo il potere degli aventi diritto di rivolgersi al giudice ordinario per ottenerne la correzione*” (A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. II, Napoli, 1989, 885).

Al procedimento di requisizione si applicano i principi stabiliti dalla legge sul procedimento, con conseguente obbligo, a pena di illegittimità, di comunicarne l'avvio all'interessato: *ex multis*, TAR Lombardia, Milano – Sez. II, 2 febbraio 1998, n. 144).

Nella specie, solo alcuni dei proprietari interessati hanno ricevuto la ricordata comunicazione *ex art. 17 cpv DPR n. 327/2001*, ma certo nessuno ha ricevuto avviso di avvio di un procedimento volto, di fatto, alla sostanziale requisizione (temporanea o meno che sia) delle proprie aree; nessuno è stato invitato a dire e contraddire in un siffatto procedimento, che non è mai stato formalmente aperto, avendo il Prefetto emanato un'ordinanza che, dietro le spoglie dell'urgenza qualificata *ex art. 2 R.D. n. 773/1931*, ha sostanzialmente disposto una requisizione di aree private (e no). Nessuna previsione di indennizzo è mai stata nemmeno concepita (la diversa comunicazione *ex art. 17 cpv DPR n. 327/2001*, per quanti l'hanno ricevuta, valeva ad altri fini, quelli della occupazione temporanea, che – stante la sopravvenuta requisizione delle aree di cui trattasi – non potrà più aver luogo). Nessuna redazione dello stato di consistenza è mai avvenuta, atteso che la immissione in possesso da parte delle forze prefettizie, ecc., è avvenuta fin prima che l'ordinanza di cui trattasi venisse notificata (al solo presidente della Comunità Montana Val di Susa e Val Sangone, dunque inopinatamente escludendo la restante parte dei diretti interessati). Non un rigo di motivazione ha spiegato tale mutamento di rotta, che ha aggravato la illegittimità manifesta degli atti e dei comportamenti che

l'hanno preceduta.

III. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 6 D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI. ERRORE.

L'oppugnata ordinanza inibisce la circolazione sulle strade e sul tratto di autostrada ivi indicato evocando ragioni di “*ordine, sicurezza e incolumità pubblica*”.

L'Ordinamento, tuttavia, *in subiecta materia*, individua diversamente gli enti titolati a provvedere.

Infatti, l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 così dispone: “*l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'[art. 5, comma 3](#):*

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”.

Il comma 5 stabilisce che “*le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:*

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

- b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;*
- c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;*
- d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco”.*

Il comma 3 del precedente art. 5 attiene ai provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, che sono “emessi dagli enti proprietari” con “ordinanze motivate” e rese note a chiunque con mezzi idonei.

Pertanto, nella specie – a tutto concedere – le disposte (e comunque illegittime) interdizioni alla circolazione avrebbero dovuto essere adottate, quanto al tratto autostradale, dall’ANAS (o, in caso di vigenza del comma 6, dalla società concessionaria); quanto alla strada provinciale, dal Presidente della Provincia; quanto a via dell’Avanà e a via Roma, dal Comune di Chiomonte; dal Comune di Giaglione, quanto a strada per frazione San Rocco; ciò in quanto Enti proprietari della strada. Non certo dal Prefetto.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O DI PRINCIPIO GENERALE. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA INESISTENTE, PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTI, PER CARENZA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI INTERESSI COINVOLTI. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O ERRONEA. ANCORA VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 L. n. 241/1990).

Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, *“per l’approvazione di una modificazione che comporti un’incisione in senso peggiorativo della destinazione di un terreno sul quale è da tempo operante un’attività produttiva è sempre necessaria una motivazione adeguata e specifica in ordine alle ragioni che impongono quella scelta, desumibili - purché univocamente - anche dalle linee generali dello strumento urbanistico, e che dia conto delle modalità con cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e di quelli privati coinvolti, anche con riferimento all’impossibilità di soluzioni alternative agevolmente praticabili ed eventualmente segnalate dagli interessati (cfr., C.d.S., sez. VI, 3.8.2007, n. 4326)”* (TAR Trentino Alto Adige – Sez. I, 11 maggio 2011, n. 133).

Nella specie, sebbene la ordinanza in questione sia dichiaratamente strumentale ad un intervento di cantierizzazione e di irreversibile trasformazione di aree in gran parte coltivate, nessun cenno di motivazione è stato espresso in ordine alla situazione derivante dagli strumenti urbanistici dei Comuni interessati (che non

prevedono affatto la nuova destinazione delle aree *de quibus*) come pure la (invece, doverosa) valutazione comparativa degli interessi coinvolti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

I ricorrenti non conoscono gli atti indicati, gli atti antecedenti, conseguenti e/o comunque presupposti al provvedimento summenzionato, tra cui le relazioni della Questura di Torino, i verbali del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché i verbali delle riunioni di coordinamento delle forze di polizia, la nota del Questore di Torino Cat A4/11/GAB del 18 giugno 2011, la nota del Questore di Torino Cat A4/GAB del 17 giugno 2011, il verbale della riunione di coordinamento delle forze dell'ordine del 21 giugno 2011, tutti menzionati nell'ordinanza prefettizia, nonché ogni altro atto legittimante la necessità e/o l'urgenza del provvedimento prefettizio impugnato, così come indicato nel provvedimento impugnato.

Con espressa riserva di motivi aggiunti successivamente alla cognizione degli anzidetti atti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Alla luce della suesposte considerazioni, appare evidente che la impugnata ordinanza prefettizia nella misura in cui impedisce di fatto l'accesso alle aree di proprietà dei ricorrenti o condotte dagli stessi in affittanza si appalesa gravemente lesiva e pregiudizievole per le rispettive ragioni stante anche la espressa reiterabilità in essa prevista.

Essa pertanto va sospesa al fine di contenere il pregiudizio già attuale e grave che i ricorrenti hanno subito per non avere potuto accedere alle rispettive aree molte delle quali coltivate.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Con riserva di quantificazione in corso di causa, sin d'ora si evidenzia che l'esecuzione dell'ordinanza prefettizia si rivela già immediatamente pregiudizievole per i ricorrenti che, come esposto, si vedono impossibilitati ormai da tempo, se non a defatiganti ed irrealizzabili condizioni, ad accedere

alle proprie aree per esercitare le relative attività agricole e/o economiche.

Pertanto, viene sin d'ora richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dai ricorrenti, nella misura che si accerterà in corso di giudizio, anche tramite consulenza, ovvero secondo equità.

~~*~*~*~*~*~*~*~*

Tanto premesso, i ricorrenti, *ut supra*, instano affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrazione Regionale per il Piemonte voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ecc.mo, *contrariis reiectis*;

previa ordinanza istruttoria nei termini sopra esposti, o veriori;

previo accoglimento di idonea misura cautelare, sì da preservare o contenere le ragioni di danno dei ricorrenti nelle more della decisione di merito;

dichiarare illegittimi e conseguente annullare i provvedimenti tutti indicati in epigrafe;

accertare e dichiarare il pregiudizio patito e patiendo dai ricorrenti a cagione di quanto esposto e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i resistenti – in solido tra loro o per quanto di ragione – al risarcimento di detto pregiudizio, nella misura accertanda in corso di causa o che si riterrà di Giustizia;

Con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con il favore di spese ed onorari di giudizio.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si producono, con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre:

1. Deliberazione dell'Organo esecutivo della Comunità Montana VALLE

SUSA E VAL SANGONE n. 69 del 6 luglio 2011, che delibera la impugnazione e la domanda di risarcimento dei danni conferendo mandato ai difensori;

2. copia ordinanza del Prefetto della Provincia di Torino, n. Gab. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub., datata 22 giugno 2011, impugnata.

Torino, 27 luglio 2011

Avv. Vincenzo Enrichens

Avv. Domenico Fracapane

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dei ricorrenti, come sopra rappresentati e domiciliati, Certifico Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino, di aver notificato, mediante consegna di copia conforme all'originale, il suesteso ricorso al TAR Piemonte, insieme con copia di questo mio atto, a

Prefetto di Torino, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, a Torino in corso Stati Uniti n. 45 ed ivi a mani di

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente in carica, presso la sede in Torino, piazza Castello n.165 ed ivi a mani di

società **LTF – LYON TURIN FERROVIARIE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, piazza Nizza n.46, ed ivi a mani di

COMUNE DI CHIOMONTE, in persona del Sindaco in carica, con sede in Chiomonte (To), via Vescovado n.1 ed ivi a mezzo posta